



RUBRICA SICUREZZA

Nuovo accordo Stato-Regioni su salute e sicurezza sul lavoro

Un quadro normativo unificato con nuove regole su contenuti, modalità e durata nella formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro

DI ING. TIZIANA PETRILLO*, ING. ANTONIO LEONARDI E ING. MARIA FRANCESCA CASILLO*****

Nella seduta del 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il tanto atteso Accordo nazionale sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsto dall'**Art. 13 del DL 146/2021**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025. Le disposizioni risulteranno efficaci entro un anno da tale data, entro due anni per i corsi per datore di lavoro.

L'Accordo, sottoscritto da Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, rappresenta un'importante riorganizzazione del quadro normativo in ambito di formazione, con l'obiettivo di garantirne uniformità e qualità. Suddiviso in percorsi distinti per ciascuna figura aziendale, ristrutturata e aggiorna gli accordi formativi preesistenti, definendo nel dettaglio obiettivi, tipologia, durata, contenuti e modalità di erogazione dei corsi e delle verifiche di apprendimento, periodicità degli aggiornamenti, oltre che il monitoraggio e il controllo delle attività formative.

I destinatari delle nuove disposizioni coincidono con le figure chiave del sistema aziendale di prevenzione e protezione dai rischi, a cui si aggiungono gli operatori di attrezzature di lavoro.

Con l'abrogazione degli accordi precedenti (Accordi del 21 dicembre 2011, 22 febbraio 2012, 25 luglio 2012 e 7 luglio 2016), si individua una struttura unitaria dell'Accordo: la normativa sulla formazione viene accorpata in un unico testo,

viene superata la frammentarietà precedente, dove accordi distinti regolavano le diverse tipologie di formazione, viene garantita maggiore chiarezza e coerenza e dedicata una particolare attenzione alla valutazione dell'efficacia formativa.

QUALI SONO LE NOVITÀ

Tra le principali novità introdotte, si individuano i seguenti aspetti particolarmente rilevanti:

- formazione obbligatoria per i datori di lavoro con definizione di programmi differenziati integrativi per il datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP;
- nuova formazione per i preposti che passa dalle attuali 8 ore a 12 ore;
- nuova formazione per i dirigenti che passa dalle attuali 16 ore a 12 ore;

definizione di nuovi percorsi formativi teorico-pratici per l'abilitazione alla conduzione di tre tipologie di attrezzature di lavoro aggiuntive:

- carroponte;
- macchina agricola raccogli-frutta;
- caricatori per la movimentazione di materiali;

riduzione del numero massimo di partecipanti ad ogni corso da 35 a 30 discenti;

introduzione del corso per gli addetti che operano negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati;

indicazioni puntuali su documentazione da conservare, verifiche, registri e standard minimi per le modalità di erogazione

dei corsi;

- introduzione del "Modulo Cantieri" della durata minima di 6 ore, riservato ai dirigenti ed ai datori di lavoro delle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei e mobili;
- unificazione dei requisiti dei soggetti formatori e dei docenti formatori, uguali per tutti i corsi;
- introduzione di metodologie per verificare l'efficacia dei corsi di formazione e quindi l'impatto della formazione nello svolgimento della prestazione lavorativa;
- indicazione per l'introduzione di nuove metodologie didattiche con utilizzo dell'*Information and Communication Technologies*;
- definizione delle modalità di erogazione dei corsi, per i moduli specificamente individuati, delle seguenti quattro tipologie:
 - in presenza fisica;
 - in videoconferenza sincrona;
 - in e-learning;
 - in modalità mista.

La videoconferenza risulta per la prima volta normata e introdotta ufficialmente nella formazione della sicurezza. Si stabilisce che la piattaforma della videoconferenza debba essere in grado di tracciare l'accesso degli allievi, ai quali deve essere garantito un accesso dedicato. Viene espressamente richiesto che i dispositivi della postazione dell'utente siano pc o tablet; non è consentito l'utilizzo di *smartphones* che non consentono di garantire condizioni ergonomiche idonee e sufficiente continuità della stabilità e velocità di collegamento alla rete, non è consentito il collega-

mento di più utenti dalla stessa postazione.

Rimangono sostanzialmente invariate modalità di erogazione e durata dei corsi per lavoratori, sempre suddivisi nei tre distinti livelli di rischio (basso, medio e alto) e rimane confermata la possibilità di svolgere la formazione generale e la formazione rischio basso in *e-learning*.

Anche i corsi per CSP/CSE non risultano modificati.

TEMATICHE ANCORA DA DEFINIRE

Rimangono alcuni problemi aperti che si riteneva potessero essere risolti con il Nuovo Accordo.

Il Nuovo Accordo, infatti, rimanda ad un atto successivo – sentite le parti sociali comparativamente

più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato-Regione – per la definizione dei requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori, nonché per l'istituzione di un apposito repertorio/elenco nazionale. Per superare le attuali criticità di regolamentazione dei soggetti formatori si ritiene necessario stabilire dei requisiti di accreditamento, unici in tutto il territorio nazionale anche al fine di garantire la necessaria efficienza, efficacia e qualità nell'erogazione di corsi di formazione. Il Nuovo Accordo, inoltre, non ha definito una modalità di controllo e monitoraggio dei soggetti formatori sull'erogazione

dei corsi di formazione da parte degli Organi di Vigilanza, rimandando anche in questo caso a un successivo atto. Si ritiene, infine, fondamentale l'aggiornamento del Decreto Interministeriale del marzo 2013 relativo ai requisiti dei docenti formatori in quanto le dinamiche di mercato, le tecnologie emergenti, l'evoluzione delle normative e delle *best practices* richiedono un deciso aggiornamento di tali requisiti.

***CONSIGLIERE CNI REFERENTE DEL GDL SICUREZZA E PREV. INCENDI**

****COMPONENTE DEL GDL SICUREZZA E PREV. INCENDI DEL CNI - COMPONENTE COORDINAMENTO TECNICO DELLE REGIONI**

*****COMPONENTE DEL GTT1 DEL GDL SICUREZZA E PREV. INCENDI DEL CNI - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE**

Schematizzazione, non esaustiva, di alcune specifiche relative ai principali corsi di formazione

Figura della sicurezza	Durata corso [ore]	Termini per adeguarsi alle disposizioni del nuovo Accordo	Periodicità di aggiornamento, dopo la prima attività formativa	Durata corso aggiornamento [ore]
Lavoratori	4 ore formazione generale, più: - 4 ore formazione specifica rischio basso - 8 ore formazione specifica rischio medio - 12 ore formazione specifica rischio alto	Entro la scadenza dei corsi attualmente in essere	5 anni	6
Preposto	12 ore (precedentemente erano previste 8 ore)	Se il primo corso o l'aggiornamento sono stati tenuti da oltre due anni, entro 12 mesi dalla pubblicazione in GU dell'ASR. Altrimenti, entro la scadenza prevista dall'attestato, se entro i due anni	2 anni (precedentemente erano 5 anni)	6
Dirigente	12 ore (precedentemente erano previste 16 ore) + eventuali 6 ore modulo cantieri	Entro la scadenza dei corsi attualmente in essere	5 anni	6
Datore di Lavoro	16 ore + eventuali 6 ore modulo cantieri	Il corso è una novità: entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'ASR	5 anni	6
Datore Lavoro RSPP	16 ore + 8 ore modulo comune + formazione specifica per settore, di durata variabile (12 o 16 ore) + eventuali 6 ore modulo cantieri	5 anni dalla formazione base	5 anni	8
Soggetto che opera negli spazi confinati	12 ore	Il corso è una novità: entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'ASR	5 anni	4

